



# COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

*Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale*

## ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA SINDACALE  
N° 157 del 22/09/2023

Oggetto: **Ordinanza per la manutenzione dei muretti a secco e delle piantagioni lungo i margini delle strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale.**

### IL SINDACO

**Premesso** che il territorio comunale è interessato dalla presenza, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico, di:

- Muri di recinzione realizzati prevalentemente con la tecnica di "muro a secco" in stato di abbandono che potrebbero provocare crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, rami, ecc. che si protendono oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale;

**RITENUTO** che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

**VISTI** i seguenti articoli del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, aggiornato alla L. 29 dicembre 2022, n. 197;

- - art. 29 commi 1 e 2 "piantagioni e siepi";
- - art. 30 commi 1,2 e 3 "fabbricati, muri e opere di sostegno";
- - art. 31 commi 1 e 2 "manutenzione delle ripe".

**RITENUTO**, pertanto necessario, provvedere a in merito;

**VISTO** il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

### ORDINA

Ai proprietari di suoli confinanti le strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale di:

- conservare e mantenere i muretti anche a secco fronteggianti le strade, in modo da non pregiudicare l'incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta dei sassi o altro materiale;

- mantenere le siepi e tagliare l'erba, rovi e rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare la pubblica viabilità, nascondere la segnaletica o ridurre la visibilità;

- mantenere puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque.

### AVVERTE

Che, salvo il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio On Line

- pubblicata sul sito web del Comune

- trasmessa al Comandante della Polizia Municipale e al Responsabile del VII settore per gli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza.

### INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il responsabile del Procedimento è l'Arch. Nicola Regine, responsabile del VII settore del Comune di Forio.

Forio, 22/09/2023



IL SINDACO

Dott. Stanislao Verde